

C.T. Prov. Genova 15.5.2017 n. 746/6/17
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 6.9.2016 ricorreva D. Riccardo, notaio in [Omissis], avverso avviso di accertamento, emesso dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Genova, ai fini II.DD. ed IVA, per l'anno d'imposta 2013, con cui è stato accertato un maggior reddito per € 42.000,00. La parte ricorrente eccepisce quanto segue:

- sulla base di una verifica condotta dalla Guardia di Finanza di Genova, l'Ufficio ha rilevato che, nell'anno in esame, il ricorrente avrebbe indebitamente dedotto spese sostenute a titolo di canoni di locazione, non deducibili dal proprio reddito di lavoro autonomo ed avrebbe illegittimamente dedotto l'IVA relativa a detti canoni;
 - l'Ufficio ha ripreso a tassazione i canoni di locazione dell'ufficio utilizzato dal ricorrente, per lo svolgimento della propria attività professionale, corrisposti nell'anno in esame;
 - secondo l'Ufficio, il ricorrente avrebbe fatto ricorso, per l'acquisizione dell'immobile strumentale, ad una società di persone di cui è socio, con l'intento di detrarre il costo d'acquisto dell'immobile, non previsto per i liberi professionisti, ma solo per le imprese;
 - nell'atto impugnato si afferma che il ricorrente avrebbe ottenuto un indebito vantaggio tributario, rientrando nella fattispecie dell'abuso del diritto senza però specificare che detto avviso è stato emesso ex [art. 10-bis](#) della L. n. 212/2000, che regola la materia dal 1.10.2015;
 - nel caso in esame, non vi sono i presupposti necessari ad integrare l'abuso del diritto, non ricorrendo valide ragioni economiche, poiché in data 1.2.2011 è stata costituita la società Alfa SAS di Giuliana G., avente come oggetto l'attività di compravendita e costruzione di immobili e relativa gestione;
 - poiché il ricorrente era alla ricerca di un ufficio, nel quale svolgere la propria attività, la menzionata società ha acquistato un immobile e lo ha concesso in locazione al notaio, al canone di € 42.000,00;
 - il ricorrente non ha tratto alcun vantaggio fiscale in ambito IVA da detta operazione e, pertanto, la detrazione IVA operata sui canoni è perfettamente legittima e neanche in ambito IRPEF ed IRAP, in quanto la detrazione ai fini delle imposte dirette era spettante;
 - le sanzioni sono inapplicabili in quanto manca un chiaro ed univoco schema normativo;
 - chiede, pertanto, in via principale, l'annullamento dell'atto impugnato e in subordine, che venga riconosciuta la detrazione dell'IVA e degli interessi passivi e la non applicazione delle sanzioni, con vittoria di spese del giudizio.
- L'Ufficio, tempestivamente costituito in giudizio, insiste sulla legittimità della propria attività impositiva e chiede il rigetto del presente ricorso, con vittoria di spese del giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, dopo attenta disamina degli atti processuali, osserva quanto segue:

- l'atto impugnato non risulta essere stato preceduto da alcuna richiesta di chiarimenti da parte dell'Ufficio, in violazione dell'[art. 10-bis](#) della L. n. 212/2000, ragion per cui il ricorrente non è stato posto nella condizione di fornire tutte le spiegazioni a giustificazione della correttezza del proprio operato;
- non sono state, altresì, constatate valide ragioni economiche, né l'utilizzo distorto degli strumenti giuridici e tributari previsti dall'Ordinamento italiano, tali da far presupporre l'abuso del diritto;
- l'atto impugnato risulta, pertanto, illegittimo avendo il ricorrente correttamente dichiarato tutti i canoni di propria competenza per l'anno in esame.

La Commissione ritiene, conseguentemente, accoglibile il presente ricorso, con compensazione delle spese di giudizio, in considerazione dell'oggettiva difficoltà nell'accertamento fattuale della vicenda.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso.
Spese compensate.